

Federazione Italiana Di Atletica Leggera

VADEMECUM per l'*Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva*

Indice: *Premessa - 1. Composizione e partecipazione - 2. Indizione - 3. Convocazione - 4. Diritto di voto - 5. Deleghe - 6. Partecipazione senza diritto di voto - 7. Commissione Verifica Poteri - 8. Validità dell'Assemblea - 9. Adempimenti preliminari - 10. Presidenza dell'Assemblea - 11. Svolgimento dell'Assemblea - 12. Eleggibilità e candidature.*

Premessa

“L’Assemblea Nazionale è organo supremo della FIDAL, spettano ad essa poteri di deliberazione. Può essere di natura ordinaria elettiva o straordinaria.” (Art. 10, comma 1, Statuto federale).

L’Assemblea nazionale ordinaria elettiva:

- nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari e i Soci Benemeriti;
- elegge, con votazioni contestuali, ma con schede e scrutini separati: il Presidente della Federazione; i due Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti; il Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici; i sette Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Inoltre, nell’Assemblea sono approvati i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale, i quali vengono sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

L’Assemblea deve svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno in cui si tengono i Giochi Olimpici estivi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o scadenza dell’eventuale gestione commissariale, l’Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei citati Giochi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell’Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata.

1. Composizione e partecipazione

L’Assemblea è composta:

- a) dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto ovvero dai loro delegati (quanto alla disciplina delle deleghe si veda *infra* al par. 5).
- b) dai rappresentanti degli atleti, eletti da ciascun affiliato nella propria rispettiva assemblea. Ogni rappresentante di atleti di soggetti affiliati ha diritto a un voto. I rappresentanti degli atleti non posso essere portatori di alcuna delega in Assemblea;

- c) dai rappresentanti dei tecnici eletti da ciascun affiliato nella propria rispettiva assemblea . Ogni rappresentante di tecnici di soggetti affiliati ha diritto a un voto. I rappresentanti dei tecnici non possono essere portatori di alcuna delega in Assemblea. .

La presenza in Assemblea è preclusa (art. 10, comma 3, Statuto Federale):

- a) a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione
- b) a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

Le società devono comunicare a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria Federale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale, il nominativo del loro atleta e del loro tecnico, eletto nelle Assemblee dei propri tesserati, incaricato di partecipare all'Assemblea Nazionale. La mancata indicazione entro detto termine precluderà la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici dell'affiliato inadempiente (art. 40, comma 9, Regolamento Organico).

2. Indizione

Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione dell'Assemblea Nazionale con l'inserimento nel sito internet federale e la comunicazione agli organi di informazione nonché delibera l'ordine del giorno (art. 10, comma 4, Statuto Federale; art. 40, comma 1, Regolamento Organico).

3. Convocazione

Il Presidente della Federazione convoca l'Assemblea a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e spedito per posta elettronica agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, Statuto Federale, comb. disp. art. 40, comma 2, Regolamento Organico, l'avviso di convocazione dell'Assemblea, deve essere spedito a cura della Segreteria Federale e deve contenere:

- a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Federale;
- c) l'elenco dei voti attribuiti a ogni affiliato;
- d) eventuali altre disposizioni e informazioni;
- e) il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea e l'allegato da compilare.

4. Diritto di voto

Ai sensi dell'art. 35, Statuto Federale, partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto:

- a) i legali rappresentanti delle società affiliate con diritto di voto o i loro delegati purché componenti dell'organo amministrativo delle stesse e regolarmente tesserati FIDAL;
- b) i rappresentanti degli atleti maggiorenni eletti tra gli atleti tesserati per ogni soggetto affiliato;
- c) i rappresentanti dei tecnici maggiorenni eletti tra i tecnici tesserati per ogni soggetto

affiliato.

Ad ogni partecipante può, in ogni caso, essere riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato (art. 13, comma 2, Statuto Federale).

Le società partecipano con diritto a 10 voti, purché (art. 14, comma 3, Statuto Federale):

- abbiano un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa;
- abbiano svolto, nei citati 12 mesi, effettiva attività, partecipando a gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione che le controlla direttamente;
- in ciascuna delle stagioni sportive concluse dall'affiliazione abbiano svolto attività sportiva federale con carattere continuativo;
- alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, Statuto Federale, le società affiliate hanno, inoltre, diritto nella Assemblea Nazionale a un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria dell'anno precedente, secondo i punteggi previsti dall'art. 35, comma 5, Statuto Federale e riportati negli schemi pubblicati sul sito federale.

La verifica volta a identificare e ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari è espletata dalla Commissione Verifica Poteri (art. 47, comma 4, lett. a), Regolamento Organico). L'elenco degli affiliati ammessi con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, è trasmesso dalla Federazione a tutti gli Organi Periferici perché venga messo a disposizione degli affiliati richiedenti (art. 40, comma 3, Regolamento Organico).

Ogni affiliato interessato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o, sussistendone giustificati motivi, avverso il numero dei voti attribuiti ad altro affiliato. L'iniziativa del ricorso può essere legittimamente intrapresa dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi (art. 41, comma 1, Regolamento Organico). Il reclamo, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato al Tribunale Federale attraverso il deposito di memoria sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia almeno 15 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea (art. 41, comma 2, Regolamento Organico).

5. Deleghe

Possono essere delegati dai rappresentanti legali della società affiliata (art. 14, comma 1, Statuto Federale):

- a) i dirigenti in carica della stessa società
- b) i componenti dell'organo amministrativo della medesima società, regolarmente tesserati presso la FIDAL
- c) il rappresentante legale di altra società affiliata della medesima Regione.

In questo ultimo caso, gli affiliati che intendono delegare la partecipazione e i loro diritti assembleari ad altro affiliato dovranno far pervenire alla Segreteria federale espressa delega, redatta secondo le modalità contenute nelle disposizioni contenute in allegato all'avviso di convocazione(art. 41, comma 6, Regolamento Organico).

Non posso essere delegati (art. 14, comma 4 e 6, Statuto Federale):

- a) il rappresentante di un affiliato non avente diritto al voto,
- b) i rappresentanti degli atleti e tecnici,
- c) il Presidente della Federazione,
- d) i componenti del Consiglio Federale
- e) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
- f) i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale,
- g) i Presidenti delle Commissioni Federali,
- h) i Presidenti degli Organismi Tecnici
- i) i candidati alle cariche elettive federali, i quali, oltre a non poter rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega, assistono senza diritto di voto

Numero massimo di deleghe concesse: 2 deleghe per ciascun rappresentante di società affiliata, oltre a quella derivante dall'appartenenza all'affiliato.

Totale massimo dei voti espressi: ciascun rappresentante, a prescindere dal numero di deleghe, può esprimere in Assemblea al massimo complessivi 1.000 voti.

Il compito di verificare le deleghe spetta alla Commissione Verifica Poteri (art. 47, comma 4, lett. b), Regolamento Organico).

6. Partecipazione senza diritto di voto

Possono assistere senza diritto di voto e senza essere portatori di delega (art. 14, comma 7, Statuto Federale):

- a) un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale,
- b) i Delegati Provinciali,
- c) gli affiliati non aventi diritto al voto
- d) chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale.

7. Commissione Verifica Poteri

Nomina: la Commissione Verifica Poteri (d'ora in avanti CVP) è nominata dal Consiglio Federale (art. 12, comma 2, Statuto Federale; art. 47, comma 1, Regolamento Organico).

Costituzione: la CVP è costituita da un Presidente, due vicepresidenti e da sei membri effettivi e tre supplenti. La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (art. 47, comma 2, Regolamento Organico).

Competenze (art. 47, comma 4, Regolamento Organico):

- a) identificare e ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- b) verificare la regolarità delle deleghe;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

La CVP decide inappellabilmente e a maggioranza.

La CVP si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

La CVP redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, e al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie e per fasce (art. 47, commi 6 e 7, Regolamento Organico).

La verifica dei poteri prosegue nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni relative (art. 47, comma 8, Regolamento Organico).

Procedura: la CVP si insedia a porte chiuse il giorno prima della data di svolgimento dell'assemblea per l'esame delle deleghe trasmesse alla segreteria federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 6, del Regolamento Organico e inizia i suoi lavori di accreditamento dei partecipanti a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22.00 del giorno antecedente quello di convocazione dell'Assemblea, per riaprire i suoi lavori alle ore 8.30 del giorno di svolgimento dell'Assemblea stessa sia in prima che in seconda convocazione.

La CVP può decidere di svolgere ai suoi lavori dividendosi in sottocommissioni liberamente determinate (art. 47, comma 3, Regolamento Organico).

8. Validità dell'Assemblea

Quorum costitutivo *in prima convocazione*: presenza di affiliati che rappresentino almeno la metà dei voti assegnati agli stessi;

Quorum costitutivo *in seconda convocazione (differita di almeno un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione)*: presenza di rappresentanti di almeno il 30% dei voti assegnati agli affiliati.

Non rientrano nel *quorum* costitutivo i voti assegnati a tecnici e atleti.

Quorum deliberativo generale: maggioranza assoluta dei presenti.

Quorum deliberativo per l'approvazione di modifiche statutarie: voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti degli affiliati presenti.

(art. 12, comma 1, Statuto Federale).

Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari *quorum* costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta (art. 48, comma 1, Regolamento Organico).

9. Adempimenti preliminari

Apertura dell'Assemblea: il Presidente Federale, all'ora stabilita per la riunione dell'Assemblea in

prima o in seconda convocazione, dichiara aperta la stessa, assumendone la Presidenza provvisoria (art. 44, comma 1, Regolamento Organico).

Risoluzione delle controversie: il Presidente prende atto della relazione della CVP e invita l'Assemblea, se validamente costituita per l'accertata presenza dei *quorum* minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, a risolvere eventuali controversie relative alla partecipazione e al diritto di voto, che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata (art. 44, comma 2, Regolamento Organico).

Nomina Ufficio di Presidenza: subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente e degli scrutatori, del Segretario Generale in veste di Segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato (art. 44, comma 3, Regolamento Organico).

Tale votazione può aver luogo anche per mezzo di acclamazione (art. 44, comma 4, Regolamento Organico).

Nomina Commissione di scrutinio: la Commissione di scrutinio viene nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio. Non potrà essere composta da soggetti candidati alle cariche federali (art. 44, comma 14, Regolamento Organico).

10. Presidenza dell'Assemblea

Compiti del Presidente: il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità (art. 44, comma 5, Regolamento Organico).

Al Presidente spetta, altresì, di informare l'Assemblea dei dati forniti dalla CVP e delle eventuali successive variazioni (art. 44, comma 6, Regolamento Organico).

E' compito del Presidente, inoltre, curare che venga seguito rigorosamente l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente (art. 44, comma 7, Regolamento Organico).

Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste (art. 44, comma 8, Regolamento Organico).

Facoltà del Presidente: il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti a intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di (art. 44, comma 9, Regolamento Organico):

- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;

- b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

Il Presidente, infine, stabilisce le modalità in cui devono avvenire le votazioni ed effettua la proclamazione dei risultati per ognuna di esse (art. 44, comma 10, Regolamento Organico).

11. Svolgimento dell'Assemblea

Mozioni: ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Regolamento Organico, le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono. Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente (art. 45, comma 1, Regolamento Organico).

Emendamenti: gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono (art. 45, comma 3, Regolamento Organico).

Controversie: eventuali questioni preliminari o relative alla partecipazione all'Assemblea vanno sollevate al Presidente dell'Assemblea che, previa istruttoria, propone all'Assemblea di decidere in merito (art. 46, comma 1, Regolamento Organico).

Votazioni: ai sensi dell'art. 49, comma 1, Regolamento Organico, le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Le modalità di votazione sono:

- a) per acclamazione per la nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea;
- b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
- c) per appello nominale quando richiesto da almeno il 30% dei voti presenti accertati dalla CVP;
- d) per votazione a scrutinio segreto quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla CVP;
- e) le votazioni per l'elezione a cariche federali possono avvenire solo a scrutinio segreto
- f) per tutte le votazioni, ivi comprese quelle previste a scrutinio segreto, possono essere utilizzati anche sistemi elettronici di votazione, verifica e controllo (art. 49, comma 3, Regolamento Organico).

Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salvo la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi (art. 49, comma 2, Regolamento Organico).

Verbale dell'Assemblea: il verbale è redatto dal Segretario e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte (art. 44, comma 11, Regolamento Organico).

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I. (art. 44, comma 12, Regolamento Organico).

Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale e ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di

prendere visione di copia del verbale (art. 44, comma 13, Regolamento Organico).

12. Eleggibilità e candidature

Requisiti di Eleggibilità: ai sensi dell'art. 36, comma 1, Statuto Federale, possono ricoprire cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) siano tesserati alla FIDAL, salvo che per i candidati a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o componente di un organo di giustizia all'atto della presentazione delle candidature;
- d) nel caso in cui si candidino in quota atleti o tecnici, siano come tali in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

I requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato (art. 53, Regolamento Organico).

I candidati dovranno dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, di possedere tali requisiti (art. 52, comma 8, Regolamento Organico).

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'immediata decaduta dalla carica (art. 36, comma 1, Statuto Federale).

Situazioni di ineleggibilità: ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Federale non possono ricoprire cariche federali:

- a) chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è rieleggibile. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, Statuto CONI;
- b) tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
- c) chi abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le Discipline Associate e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso o abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

Incompatibilità: ai sensi dell'Art. 37 dello Statuto Federale, sono incompatibili con qualsiasi altra qualifica Federale:

- a) le cariche di componenti gli Organi centrali e Periferici, salvo quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale;
- b) le cariche di Presidente Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti e di Revisore dei Conti Regionale, di Membro degli Organi di Giustizia;
- c) le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti

coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendervi parte.

Presentazione delle candidature: ai sensi dell'art. 37 bis dello Statuto Federale, nonché dell'art. 52 del Regolamento Organico, le candidature alle cariche federali centrali e periferiche e le candidature a Revisori dei Conti, devono essere depositate nei competenti uffici di segreteria entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee e devono contenere un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al candidato stesso le comunicazioni di sua competenza. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Federale, con qualsiasi mezzo, inderogabilmente e a pena di inammissibilità entro il suddetto termine.

Ciascun avente diritto a voto può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente.

La dichiarazione di presentazione di candidatura a Presidente Federale e a Consigliere Federale in quota dirigenti deve essere sottoscritta dai Presidenti delle società, o loro delegati, rappresentanti complessivamente non meno del 10% e non oltre il 30% dei voti assembleari attribuiti alle società.

Per tutte le altre candidature non è richiesta nessuna sottoscrizione.

Al fine di favorire un'equa rappresentanza di atlete e di atleti le candidature dovranno contenere la più ampia rappresentanza di entrambi i sessi.

Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento della Commissione Elettorale nominata in sede di indizione dell' Assemblea Nazionale o di convocazione per quelle territoriali.

Commissione Elettorale Nazionale: la Commissione è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione. Di essa non possono far parte i candidati a cariche elettive. E' presieduta dal Segretario Generale, a livello nazionale, e dai segretari regionali e/o provinciali a livello territoriale.

La Commissione Elettorale Nazionale, entro le 48 ore successive al termine di scadenza per la presentazione delle candidature federali nazionali, dovrà effettuare la verifica di rito, pubblicare l'elenco dei candidati ed inviarlo ai Comitati Regionali.

L'esclusione dalle cariche federali va comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

Ricorsi: eventuali ricorsi avverso l'esclusione dalle candidature alle cariche federali centrali e periferiche devono essere depositati alla Segreteria Federale nelle 48 ore successive alla comunicazione della avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti al Tribunale Federale che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla loro ricezione.